



COMUNE DI FONTANILE

Provincia di Asti

✉ Piazza San Giovanni Battista n. 1 - C.A.P. 14044 – ☎ (+39) 0141.739100 FAX (+39) 0141.739371
E-MAIL protocollo@comune.fontanile.at.it – fontanile@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 460

ORDINANZA N. 02/2024

OGGETTO: Chiusura tratto di Via Paramuro per lavori di rifacimento pavimentazione asfaltata

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

- Vista la propria determinazione n. 24 del 14/06/2023 in qualità di responsabile dei lavori pubblici, nonché responsabile del procedimento unico, in merito alla necessità di provvedere alla chiusura della strada comunale interessate dai lavori di “Completamento con contestuale rigenerazione urbana del tessuto stradale del centro storico” finanziati con contributo della Regione Piemonte e Fondi propri dell’Ente (Importo finanziamento: Euro 300.000,00. CUP: J77H22002540006, CIG: 98396510E1) affidati alla Ditta CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc con sede legale in Tiglieto (GE);
- Considerato che i lavori proseguiranno da lunedì 18 marzo 2024 e interesseranno, in questa seconda fase, parte di Via Paramuro, precisamente al n. civico 1 e dal n. civico 2 al n. civico 14/16 (fino alla scaletta che collega Via Paramuro a Via Trento Trieste – lato campo sportivo) e le dimensioni della carreggiata e la tipologia delle opere da eseguire non consentirebbero, con i lavori in corso, il transito dei pedoni e dei veicoli;
- Considerato, altresì, che occorre vietare la sosta su Via Paramuro dal n. civico 3 al n. civico 37 e dal n. civico 14 al n. civico 30 e che Vicolo dal Pozzo e Vicolo Piave risulteranno essere strade senza uscita, avendo sbocco nel tratto di Via Paramuro interessato ai lavori;
- Considerato inoltre che esiste una viabilità alternativa a quella in argomento;
- Considerata la necessità di assicurare la sicurezza del traffico e dei lavoratori;
- Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 6 comma 4 lettera a) e gli articoli 21 e 27 ;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, articoli dal 30 al 43;
- Visto l’art. 107 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

VIETA

A PARTIRE DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 18/03/2024 E SINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO CON CONTESTUALE RIGENERAZIONE URBANA DEL TESSUTO STRADALE DEL CENTRO STORICO”, È VIETATO IL TRANSITO, SIA VEICOLARE CHE PEDONALE SUL TRATTO DI VIA PARAMURO COMPRENDENTE IL N. CIVICO 1 E DAL N. CIVICO 2 AL N. CIVICO 14/16 E IL DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA PARAMURO DAL N. CIVICO 3 AL N. CIVICO 37 E DAL N. CIVICO 14 AL N. CIVICO 30.

La ditta CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc con sede legale in Tiglieto (GE), Via Garioni 1 – C.F.: 00926800095 - P.IVA: 03050440100, ditta esecutrice dei lavori, è incaricata della apposizione della segnaletica necessaria a quanto sopra, così come previsto dal nuovo Codice della Strada.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Si dispone la pubblicazione della presente all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e la collocazione dell’apposita segnaletica da parte della Ditta.

Dalla residenza municipale, li 20 ottobre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Massimo Lovisolo